

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 265/AV1 DEL 07/03/2017**

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DEL "c.i.Ps.Ps.I.a.", CENTRO ITALIANO DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DI BOLOGNA

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti delle U.O.C. Bilancio E Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di rinnovare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e Scuola di Specializzazione in psicoterapia del "c.i.Ps.Ps.I.a.", Centro Italiano Di Psicoterapia Psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza di Bologna, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 230 del 11/3/2013 è stata stipulata una convenzione con la Scuola di Specializzazione in psicoterapia del "c.i.Ps.Ps.I.a., Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza di Bologna , al fine di consentire agli allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 17/02/2017 al Prot.n.14062 il Dott. Giovanni Pallaoro, rappresentante legale della Scuola, chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione con questa Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti , la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del "c.i.Ps.Ps.I.a.", trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determina.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- la Scuola di Specializzazione in psicoterapia del "c.i.Ps.Ps.I.a., Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza di Bologna,, è abilitata alla formazione in Psicoterapia con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 16/11/2000 -G.U. n.214 /2000 ;
- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- la Scuola provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- l'ASUR - Area Vasta n. 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresi eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante.
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
- la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di rinnovare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e Scuola di Specializzazione in psicoterapia del "c.i.Ps.Ps.I.a., Centro Italiano Di Psicoterapia Psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza di Bologna, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio

dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca

Rossi

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti
Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Laura

- ALLEGATI -

- **convenzione con Scuola di Specializzazione la scuola di specializzazione in psicoterapia del "c.i.Ps.Ps.I.a.", Centro Italiano Di Psicoterapia Psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza di Bologna.**

CONVENZIONE TRA

IL C.I.PS.PS.I.A. CENTRO ITALIANO DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

**L'AZIENDA A.S.U.R. AREA VASTA N. 1
PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DELLE/GLI ALLIEVE/I DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA DEL C.I.PS.PS.I.A.**

TRA

C.i.Ps.Ps.i.a. Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza, con sede in Bologna, Via Savena Antico, 17 - Codice Fiscale 91159730372, nella persona del Legale Rappresentante dott. Giovanni Pallaoro, nato a Novaledo (TN) il 10 marzo 1960 e, ai fini della presente Convenzione, domiciliato presso la sede dell'Associazione come sopra meglio identificata,

E

L' Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

CONSIDERATA

La disponibilità a collaborare alla formazione prevista per gli specializzandi in psicoterapia psicoanalitica, secondo le sotto indicate condizioni:

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

L'Area Vasta accoglie i tirocinanti del c.i.Ps.Ps.i.a. Centro Italiano di psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza, sia per lo svolgimento del tirocinio - previsto in numero di 100 ore annue - sia per lo svolgimento di parte della formazione pratica - 80 ore annue.

L'attività di tirocinio, come previsto dal Regolamento del c.i.Ps.Ps.i.a. Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza, in osservanza al su citato D.M. 509/98, ha la finalità di consentire al tirocinante di confrontare la specificità del modello di formazione della scuola con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienze di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza. In particolare, potrà consistere nelle osservazioni di bambini in difficoltà, già in carico all'AUSL, presso le comunità infantili (nidi, scuola materna, scuola elementare), nella baby observation, nella collaborazione a progetti di prevenzione del disagio, di formazione degli operatori e dei genitori in merito alle problematiche psicologiche dello sviluppo in età evolutiva e delle psicodinamiche della coppia genitoriale e in altre attività ritenute opportune dall'Area Vasta.

Il coordinamento di tali attività è affidato, per l'Area Vasta al tutor psicologo-psicoterapeuta presente nella struttura ospitante che affiancherà i tirocinanti e per il C.i.Ps.Ps.i.a. Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza, al Tutor del tirocinante.

Le ore di formazione pratica, per come previste anch'esse nel Regolamento della Scuola ai sensi del D.M. citato, intendono consentire ai tirocinanti, attraverso una maturazione graduale e complessa, di affinare la sensibilità all'ascolto del paziente e l'uso terapeutico del transfert e del controtransfert.

Il training psicoterapeutico offre il massimo spazio alla riflessione e alla supervisione del caso clinico, al lavoro sull'osservazione clinica, all'analisi della domanda di aiuto, alla corretta costituzione del setting terapeutico, all'apprendimento della conduzione del colloquio clinico e del progetto terapeutico.

A tale riguardo, in specifico, il soggetto ospitante utilizzerà i tirocinanti per interventi psicoterapeutici per bambini segnalati all'AUSL e per i quali si sia valutata la necessità di terapia, ma alla quale non sia possibile da parte dell'AUSL stessa rispondere.

Gli interventi terapeutici andrebbero supervisionati dal Supervisore del c.i.Ps.Ps.i.a. Centro Italiano di psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza, in costante raccordo progettuale con l'equipe del soggetto ospitante. A tal fine, l'Area Vasta mette a

disposizione uno spazio-ambulatorio per uno o due pomeriggi settimanali per lo svolgimento delle terapie.

ART. 2

Lo svolgimento delle attività di tirocinio e di formazione pratica è disciplinato dal Regolamento dei tirocini predisposto dal c.i.Ps.Ps.i.a. Centro Italiano di psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza (che qui si allega). La formazione pratica è svolta secondo le modalità indicate dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

ART. 3

Il numero di tirocinanti che l'Area Vasta potrà accogliere sarà oggetto di specifico accordo con il **c.i.Ps.Ps.i.a.** Centro Italiano di psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza e la contemporanea presenza di più tirocinanti, potrà essere per un massimo di 5 (cinque) per anno.

ART. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che:

§ i tirocinanti sono coperti con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. Il soggetto ospitante non si fa carico di nessun danno causato.

ART. 5

L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e i tirocinanti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 6

La presente convenzione, che non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di ricevimento dell'accettazione incondizionata della presente proposta, ed avrà durata quadriennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, firmato e sottoscritto

Bologna, li

Per il **c.i.Ps.Ps.i.a.**
Unica Regionale

Centro italiano di psicoterapia Psicoanalitica
per l'Infanzia e l'Adolescenza
Il Legale rappresentante

Per **A.S.U.R. Azienda Sanitaria**

Area Vasta n. 1

Il Direttore Generale

(Dott. Giovanni Pallaoro)

(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)